



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

U.O. Segreteria Direzionale
Dott.ssa Maria Mariani
0971310546
maria.mariani@aspbasilicata.it

Prot. 10705P/ 12 AGO. 2015

A tutto il personale
Sede

E p.c. Alla U.O. Personale
Sede

Al Direttore Amministrativo
Sede

OGGETTO: Lettera circolare sentenza Corte di Cassazione n. 7776 del 16.04.2015 -istanze di rimborso-

Sono pervenute numerose istanze volte a ottenere che l'Azienda si faccia carico delle spese di iscrizione annuale ai relativi Albi sostenute dai professionisti dipendenti, oltreché il rimborso delle spese già sostenute nei cinque anni precedenti.

Tutte le richieste sono motivate con riferimento a quanto da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione che, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica ed in applicazione dell'art. 384 cpc, con la sentenza n. 7776/2015, pronuncia un'importante direttiva ermeneutica su una questione molto dibattuta e controversa decidendo che **" Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari".**

La sentenza riguarda specificatamente la professione forense; dunque si tratta di stabilire se il principio espresso sia estendibile alle altre professioni e nello specifico alle professioni sanitarie.

In proposito la stessa Federazione Nazionale Collegi IPASVI, anche in considerazione del forte impatto economico della questione, ha con una circolare del 27 maggio u.s. evidenziato che **"per i Collegi Ipasvi non esiste un elenco speciale per i pubblici dipendenti né tale dato viene obbligatoriamente registrato all'atto dell'iscrizione".**

Al tempo stesso con nota del 16.05.2015 l'ADI- Associazione avvocatura di diritto infermieristico- ha proposto al Dipartimento della Funzione Pubblica specifico interpello per sapere **" se alla luce della giurisprudenza in materia, l'infermiere pubblico dipendente debba chiedere alla propria amministrazione di appartenenza il pagamento dell'iscrizione agli albi e/o collegi professionali, fermo restando che, in caso di abrogazione dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2011 (vincolo di esclusività) gli interessati sopporteranno personalmente tali oneri"**

In merito alla questione si è espressa anche la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ritenendo che **" la sentenza sia da riferirsi al caso di specie e sia da ritenersi vincolante solo nei confronti dei soggetti parti in causa, viste le peculiarità proprie del contratto di mandato, connesse alla natura del**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

contratto di lavoro che lega l'avvocato all'ente datore di lavoro e all'esistenza di uno specifico elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, riservato proprio ai legali che esercitano nell'interesse esclusivo di un ente pubblico. Tale elenco speciale è inesistente per le professioni sanitarie e, in particolare per i medici. Tale ragione induce la FNOMCeO al momento a propendere per l'inapplicabilità, sic et simpliciter, del principio contenuto nella sentenza ai professionisti sanitari, seppure dipendenti pubblici in regime di esclusività".

Tutto ciò premesso si ritiene, salvi ulteriori sviluppi della questione, che allo stato le richieste di rimborso pervenute non possano trovare accoglimento.

La presente ha valore di riscontro alle istanze e sarà notificata a mezzo pubblicazione nella intranet aziendale.

Cordialità

Il dirigente amministrativo
Maria Mariani